



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Reg. Data 28-07-14

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:55, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE ANGELIS GIANLUCA	P	FAVORITI ANDREA	A
BARILE AUGUSTO	P	MACERA MICHELINA	A
DI NICOLA MILENA	P	PARANINFI BIAGIO	P
DI VITTORIO FRANCO	P		

Assegnati n. 7	In carica n. 7	Presenti n. 5	Assenti n. 2
----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor DE ANGELIS GIANLUCA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale dott. DEL FIACCO GIANNA.
- La seduta é Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, relazionando sullo stesso:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 22-07-2014

Il Responsabile
F.toTerra Felice

Il Sindaco passa alla trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

PREMESSO CHE:

1) con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1^a gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione come segue:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;

- i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1^a gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n. 23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;

3) il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148 all'art. 1 comma 11 ha abrogato l'art. 5 del Dlgs 14/03/2011 n. 23 sopra richiamato il quale di fatto ha stabilito che i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dell' 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale;

4) il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all'art. 172, che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

ATTESO CHE:

le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2012, alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto di tutte le manovre correttive poste in essere dal governo centrale, rendono necessario incrementare le entrate;

CONSIDERATO CHE:

-ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi, utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi ai cittadini occorre procedere pertanto alla istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef e all'approvazione dell'apposito regolamento, secondo le disposizioni richiamate in premessa;

RITENUTO OPPORTUNO:

Procedere all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a partire dall'anno 2012 e all'approvazione del relativo Regolamento, fissando l'aliquota unica allo 0,3% per il 2012;

VISTI:

il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;

l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;

l'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 06/08/2008;

l'art.1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;

il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;

il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

la legge n. 296 del 27/12/2006;

il decreto legge n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011;

il decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla legge n. 148 del 14/09/2011;

il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23324 del 31/05/2002;

il vigente Regolamento di Contabilità;

lo Statuto del Comune;

I pareri parere del Responsabile dei Servizi , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

1-di confermare per l'anno 2014 l'aliquota dello 0,30% relativa all'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

2- la pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Udito l'intervento del Sindaco;

Atteso che non ci sono altri interventi dei consiglieri presenti;

Visto il T.U.E.E.L;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione palese e per alzata di mano, dal seguente esito

Presenti n.5 - votanti n.5- con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- di approvare integralmente e a tutti gli effetti di legge la sopra riportata proposta di deliberazione

Con separata, successiva votazione palese dello stesso esito, stante l'urgenza,

DELIBERA

Altresì di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

IL PRESIDENTE
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

Prot. N.

Li, 04-08-2014

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 04-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 28-07-2014;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Dalla Residenza comunale, li 04-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FIACCO GIANNA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 05-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA